



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

IL SISTEMA SANZIONATORIO IN SANITÀ


PUBBLICA VETERINARIA

LIVORNO, 21 GIUGNO 2019

***L'irrogazione delle sanzioni amministrative in
sanità pubblica veterinaria: aspetti teorici ed
esperienza di campo***

Dott. Antonio Di Luca
Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti

FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO



autorità s. f. [dal lat. *auctoritas* -atis, der. di *auctor* –oris «autore»; propr. «legittimità»]. – **1. a.** Nell'ambito giuridico e politico, la posizione di chi è investito di poteri e funzioni di comando, e la cui forza è basata da un lato sulla sintesi del volere con la legge, dall'altro sul riconoscimento ufficiale della forza stessa.

<http://www.treccani.it/vocabolario/autorita/>

Autorità: *qualsiasi situazione per effetto della quale un soggetto viene a trovarsi in una posizione di **supremazia** rispetto ad un altro*

Il concetto di "autorità" comprende la legittimazione, la giustificazione ed il diritto di esercitare quel potere.

Con riferimento ad una **Autorità amministrativa**, il **potere** è la potenzialità astratta di tenere un certo comportamento da parte della medesima Autorità.

L'**esercizio del potere amministrativo** da parte di una **Autorità amministrativa** nella tutela degli **interessi pubblici** ad essa attribuita dall'ordinamento (funzione) comporta una incisione della sfera (patrimoniale e personale) dei privati.



RAPPORTI AUTORITATIVI di natura pubblicistica

L'esercizio del potere pertanto deve essere **tipico** ossia predeterminato dalla legge in ossequio al **principio di legalità** che esprime la garanzia delle situazione in capo agli stessi soggetti privati.

Art. 97 Cost.

.....omissis.....

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.omissis.....

La legge individua tutti gli **elementi** del potere amministrativo:

- *il soggetto al quale è attribuito;*
- *l'oggetto del potere;*
- *Il contenuto del potere;*
- *la forma con cui lo si esercita;*
- *l'interesse da perseguire.*

Soggetto a cui la legge attribuisce il potere.....

- I poteri sono attribuiti all'ente (**persona giuridica**) munito di **soggettività giuridica** (es. Asl = Autorità Competente Locale);
- L'ente si avvale di **organi attivi monocratici (persona fisica) o collegiali** che esercitano, pur non essendone titolari, una quota di questi poteri (**competenza**);
- Attraverso l'**organo attivo** l'ente agisce e l'azione dell'organo si considera posta in essere dall'ente.

Per **competenza** si intende la sfera di attribuzione che l'ordinamento assegna ad un determinato **organo**.

Pietro Virga

DIRITTO AMMINISTRATIVO – I Principi 1

Giuffrè Editore

La competenza ha una funzione di limite in quanto, definendo i poteri di un determinato organo, pone delle limitazioni al suo agire.

La competenza è ripartita secondo diversi criteri:

1. *per materia ;*
2. *per territorio;*
3. *per valore;*
4. *per grado.*

DELEGAZIONE

L'**organo** investito in via primaria di una competenza può unilateralmente consentire, mediante atto formale, ad un altro organo di esercitare la stessa competenza.

Es. Direttore generale ASL  *Direttore U.O.C.
Ufficio Sanzioni Ammin.*

La delegazione prevede una espressa previsione legislativa.

Es. art. 17, comma 1, lett. c) D.Lgs. 165/2001 – Funzioni dei dirigenti

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

Gli elementi costitutivi del potere amministrativo sono traslati nei **provvedimenti** con i quali si concretizza la possibilità astratta di tenere un certo comportamento produttivo di effetti giuridici.

I **provvedimenti**, con riferimento ai relativi poteri, presentano caratteri di **tipicità e nominatività**

Esempi di nostro interesse :

- **potere autorizzatorio**: rimuove limiti posti dalla legge all'esercizio di una preesistente situazione di vantaggio previa verifica della compatibilità di tale esercizio con un interesse pubblico (es. autorizzazioni, riconoscimenti);
- **poteri ablatori**: incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario (ablatori personali, ablatori reali);
- ***poteri sanzionatori***;
- **poteri di ordinanza** esercitabile in situazioni di necessità ed urgenza

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER MATERIA

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17 LEGGE 689/1981

- Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
- Le regioni possono delegare altri organi (es. sindaco, direttore della ASL)

Leggi regionali (esempi):

Regione Abruzzo: L. R. 19 luglio 1984, n. 47 *“Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria”*, modificata da L.R. 12/2014

Regione Campania: L. R. 01 gennaio 1983, n. 13 *“Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della regione o di Enti da essa delegati o subdelegati”*

Regione Emilia Romagna : L. R. 28 aprile 1984, n. 21 *“Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”* modificata da L. R. 24/2010

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER MATERIA

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17 LEGGE 689/1981

- Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al Sindaco.

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER MATERIA

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17 LEGGE 689/1981

Art. 6, comma 15

D. Lgs. 193/2007

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000 *, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

**Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della Sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1081*

Art. 9, comma 1

D. Lgs. 193/2007

- Clausola di cedevolezza -

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER MATERIA

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17 LEGGE 689/1981

Art. 12, comma 3
D. Lgs. 151/2007

3. Le Regioni e le Province autonome sono **l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni**. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, **l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente per territorio**.

Art. 9, comma 1
D. Lgs. 142/2009

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative **e alla irrogazione delle relative sanzioni**.

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER MATERIA

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17 LEGGE 689/1981

Art. 8, comma 3
D. Lgs 122/2011

3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, **si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.**

Art. 8, comma 3
D. Lgs 126/2011

3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, **si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.**

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER MATERIA

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17 LEGGE 689/1981

D. Lgs. 231/2017

Art. 26

Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.

2. Restano ferme le competenze spettanti*omissis*....., e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

D. Lgs. 26/2017

Art. 2

Autorità competenti

1. All'accertamento e **all'irrogazione delle sanzioni** previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle Aziende unità sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

2. Ai fini dell'accertamento e **dell'irrogazione** delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in quanto compatibili.

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER MATERIA

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17 LEGGE 689/1981

Competenza per materia e per territorio

COMPARAZIONE TRA DISCIPLINE REGIONALI

Campania

L.R. 10.01.1983

Art. 7 - Mancato pagamento in misura ridotta .
Ulteriori competenze.

L' Ufficio, il comando o l' ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all' art. 6 o non ne abbia avuto notizia, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall' interessato ai sensi dell' art. 8 successivo, nonché delle proprie osservazioni in merito:

- a) al Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione;
- b) al Sindaco, al Presidente della Giunta provinciale, della Comunità Montana o del Consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate o attribuite ai Comuni, Province, Comunità montane o Consorzi fra Enti locali.

D.G.R. N. 2409/2003

Emilia Romagna

L. R. 28.04.1984, n. 21

Art. 5 - Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi, si intendono per autorità competenti gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente .

Per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai Comuni, detta competenza spetta al Sindaco.

L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L. R. 4/2010

Art. 5

Per le violazioni in materia sanitaria nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite ad enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Azienda USL.

Ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. In subordine il luogo ove la violazione è stata accertata.

Abruzzo

L. R. 19.04.1984

Art. 7 – Mancato pagamento in misura ridotta

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al precedente art. 6, l'ufficio dell'U.L.S.S. competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Sindaco del Comune dove è stata commessa la violazione.

Modificato da L.R. 12/2014

Rapporto al Direttore generale della Asl competente

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER TERRITORIO

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è **stata commessa la violazione.**

(locus commisi delicti)

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMPETENZA PER TERRITORIO

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

Criterio di individuazione per territorio

- Criterio del luogo dove è stata commessa la violazione amministrativa (illecito istantaneo).

- Criterio del luogo dove è stato accertato l'illecito nel caso di:
 - violazioni commesse contemporaneamente in luoghi diversi con continuità nello spazio e nel tempo dell'illecito amministrativo (**illecito permanente**);
 - **concorso di persone** nell'illecito amministrativo.

Individuazione dell'Autorità competente

Competenza per territorio

Obbligo di rapporto – Art. 17

“In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione della Autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere le conseguenze dell’opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell’illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento In relazione al presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui vengono acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile. L’operatività di detta presunzione deve, tuttavia, essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell’organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimenti delle prove di un illecito commesso altrove.”

Cassazione Civile, Sezione I – Sentenza n. 10917 del 11 luglio 2003

ORDINANZA-INGIUNZIONE /ARCHIVIAZIONE – ART. 18

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sono entrambi provvedimenti amministrativi.
- Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione gli interessati (trasgressore e coobbligati) possono presentare **scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'autorità competente**.
- L'autorità competente, sentiti gli interessati ed esaminati gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con **ordinanza motivata**, la somma dovuta per la violazione e ne **ingiunge** il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alla persone obbligate solidalmente.
- In caso contrario emette ordinanza motivata di **archiviazione** degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.
- **Con l'ordinanza ingiunzione viene irrogata la sanzione amministrativa. Essa costituisce titolo esecutivo.**

ORDINANZA-INGIUNZIONE /ARCHIVIAZIONE – ART. 18

GIURISPRUDENZA

L'Ordinanza-ingiunzione "è un atto che può legittimamente correggereomissis.... i tipi di errori da qualificarsi materiali" in quanto "l'obbligo prescritto dalla L. 689/1981, art. 14 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa l'individuazione della norma applicabile in concreto, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato"

Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7123 del 29.03.2006



Sentenza citata da un'Autorità competente nella propria Ordinanza-ingiunzione, essendo stati modificati successivamente all'accertamento il minimo e massimo edittali previsti per la violazione del medesimo articolo di legge.

CONTRODEDUZIONI RICHIESTE ALL'ORGANO ACCERTATORE

- Devono intendersi deduzioni tecniche formulate dall'organo accertatore su richiesta dell'autorità competente.
- Servono per confutare o confermare le argomentazioni difensive prodotte dal trasgressore o dall'obbligato in solido.
- Costituiscono un **atto atipico e non previsto** dalla L. 689/1981, comunque legittimo.

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI E COMPETENZE

ART. 6 DEL D.LGS. 1.9.2011, N. 150

Contro l'ordinanza-Ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione mediante ricorso davanti al giudice di pace o al tribunale (civile) del luogo ove è stata commessa la violazione (o accertata *n.d.r.*) entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento se residenti in Italia ovvero entro sessanta giorni se residenti all'estero.

Competenza per materia e per valore del tribunale nel caso:

1. di violazioni concernenti disposizioni in **materia di igiene degli alimenti e delle bevande;**
2. sia prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493,70;
3. di applicazione di sanzione pecuniaria superiore a € 15.493,70 per sanzioni proporzionali senza previsione di un limite massimo;
4. di applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.

Nei restanti casi la competenza è del giudice di pace

N.B. L' articolo 22, comma 1 della L. 689/1981 è stato sostituito dall'art. 34 del D.lgs. 1.9.2011, N. 150

Gli articoli 22 (dal secondo al settimo comma) e 22 bis della L. 689/1981 sono stati abrogati dall'art. 34 del D.lgs. 1.9.2011, N. 150

ESITI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

ART. 6 DEL D. LGS. 1.9.2011, N. 150

L'opponente e l'autorità competente che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. Quest'ultima può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Con sentenza il giudice :

- Può accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente;
- nell'accogliere l'opposizione, può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

N.B. L'art. 23 della L. 689/1981 è stato abrogato dall'art. 34 del D.lgs. 1.9.2011, N. 150

SANZIONE AMMINISTRATIVA

CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO – ART. 24

*In questo particolare caso l'autorità preposta all'irrogazione della sanzione è il **giudice penale***

L'art. 24 della L. 689/1981 ci dice che:

Se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente per il reato è competente anche per la violazione amministrativa. **I° Ipotesi**

Nei casi di connessione obiettiva con un reato il rapporto è trasmesso alla autorità giudiziaria competente anche senza che si sia proceduto alla notificazione della violazione. **II° Ipotesi**

L'autorità giudiziaria dispone la notifica degli estremi della violazione agli obbligati per la quale essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Il giudice con sentenza di condanna applica le sanzioni amministrative principali ed eventualmente le accessorie.

La competenza del giudice penale cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO – ART. 24

Come affermato in diverse pronunce della Suprema Corte la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato rileva esclusivamente nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza (in capo all'Autorità amministrativa) alla irrogazione della sanzione amministrativa.

Cass. 16.4.1991, n. 4036; Cass. 20.12.1996, n. 11397; Cass. 9.2.2005, n. 2630; Cass. 19.10.2006, n. 22362

Tratto da: LA SANZIONE AMMINISTRATIVA – Coordinato da Alessandra Cagnazzo . Giuffrè Editore

SANZIONE AMMINISTRATIVA

CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO – ART. 24

Ipotesi di presenza/assenza di connessione obiettiva con un reato

Art. 727 c.p., secondo comma

Art. 5, comma 2 L. 281/1991 (obbligo di iscrizione del proprio cane presso l'anagrafe): *cani non registrati all'anagrafe canina detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.*

Art. 727 c.p., secondo comma

Art. 10 L.R. Abruzzo (Autorizzazioni pensioni per cani): *cani ricoverati presso una pensione non autorizzata in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze*

SANZIONE AMMINISTRATIVA

CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO – ART. 24

Ipotesi di presenza/assenza di connessione obiettiva con un reato

Art. 582 c.p. (Lesioni personali)

Art. 5, comma 1 D.Lgs. 231/2017 (Indicazioni obbligatorie degli allergeni)

Art. 515 c.p. (Frode in commercio)

Art. 6, comma 8 D.Lgs. 193/2007 (Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure di autocontrollo)

Esperienza di campo

L'Ufficio Sanzioni Amministrative
(U.S.A.) della Asl 2 Lanciano-Vasto-
Chieti

L.R. 12/2014 e L. R. 33/2014 hanno modificato la L.R. 47/1984

Modifica ed integrazione della L.R. 47/1984 “ *Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria*”

Art. 2, comma 2, lettera l)

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:

.....omissis.....

l) indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'[art. 17 della legge 689/1981](#), ed al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito e può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

L.R 12/2014

L.R. 33/2014

Modifica ed integrazione della L.R. 47/1984 “ *Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria*”

Art. 7 - Mancato pagamento -

unico ufficio?

1. *Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 6, l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione.*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 580 DEL 12.5.2014

Nella delibera il D.G. :

- prende atto delle modifiche ed integrazioni della L.R. 47/1984;
- prende atto dell'attribuzione al Direttore generale delle competenze ex art. 17 della L. 689/1981;
- si avvale **dell'istituto della delega** per l'adozione dei provvedimenti di ordinanza-ingiunzione ed ordinanza-archiviazione per le violazioni in materia sanitaria e tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **istituisce l'Ufficio Sanzioni Amministrative**

DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 580 DEL 12.5.2014 MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 988 DEL 17.8.2016

All' Ufficio Sanzioni Amministrative sono delegati i seguenti compiti:

- esame scritti difensivi e documenti presentati dai trasgressori relativi al verbale di accertamento *(n.b. non è riportato l'obbligo in solido)*;
- audizione dei ricorrenti, qualora richiesta;
- istruttoria in caso di mancato pagamento in misura ridotta;
- istruttoria degli atti di opposizione ai sequestri amministrativi;
- adozione, a seconda dei casi, di ordinanza ingiunzione, di archiviazione ovvero di decisione riguardo all'opposizione al sequestro.

DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 580 DEL 12.5.2014 MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 988 DEL 17.8.2016

L'Ufficio Sanzioni Amministrative è incardinato strutturalmente e funzionalmente all'interno dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, **collegialmente strutturato** è composto da:

- Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, in qualità di Presidente titolare (+ Presidente supplente);
- Dirigente Amministrativo e/o Funzionario Amministrativo presso l'U.O.C. Affari Generali, in qualità di componente titolare (+ componente supplente);
- Dirigente Medico o Veterinario in qualità di componente titolare (+ componente supplente)
- Un Funzionario Amministrativo in forza all'U.O.C. Affari Generali e Legali in qualità componente titolare e segretario (+ componente segretario supplente)

**DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 580 DEL 12.5.2014 MODIFICATA
ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 988 DEL
17.8.2016**

È prevista la possibilità che l'Ufficio Sanzioni Amministrative:

- in relazione alla complessità e specifiche esigenze procedurali (es. notificazione atti, dissequestro, etc.), possa avvalersi di 01 Tecnico della Prevenzione
- Possa essere integrato da N° 01 Dirigente Veterinario, componente titolare eventuale e da N° 01 Dirigente medico dei Servizi dell'area di Sanità pubblica (I.E.S.P., I.A.N. P.S.A.L.), componente titolare eventuale.

DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 580 DEL 12.5.2014 MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 988 DEL 17.8.2016

Sono delegate al Direttore del Dipartimento di Prevenzione le funzioni e i compiti attribuiti in materia di:

- sequestri (art. 1 L. 283/1962; art. 13 L. 689/1981);
- confische (art. 20 L. 689/1981);
- blocco ufficiale (Capo V, art. 20 Reg. CE 882/2004)

**DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 580 DEL 12.5.2014 MODIFICATA
ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 988 DEL
17.8.2016**

Viene disposto e si allega alla delibera un ***Protocollo interno di definizione del percorso organizzativo e funzionale in materia di sanzioni amministrative, sequestri, confische e blocchi ufficiali***  ***Procedura***

SCOPO


definire ed uniformare il percorso che gli organi interessati dovranno seguire per dare concreta attuazione alla normativa regionale (L.R. 12/2004) che attribuisce alle ASL la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria e di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 580 DEL 12.5.2014 MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 988 DEL 17.8.2016

Articolato del Protocollo

1. Atto di accertamento;
2. Notificazione *(non è contemplata la notificazione via pec);*
3. Verbale di accertamento di sanzione amministrativa – tempi e modalità di pagamento;
4. Obbligo di rapporto e della relativa istruttoria per il provvedimento finale;
5. Istruttoria e deduzioni difensive;
6. Ordinanza –ingiunzione;
7. Reiterazione delle violazioni;
8. Procedimento sanzionatorio – Commissione;
9. Criteri per la determinazione delle sanzioni;
10. Rateizzazione;
11. Spese di procedimento;
12. Sequestri, Confisca, Blocco ufficiale;
13. Ricorso all’Autorità Giudiziaria;
14. Iscrizione a ruolo *(convenzione con Agenzia delle entrate – riscossione) ;*
15. Norme finale e di salvaguardia *(rinvio alla normativa statale e regionale vigente per quanto non espressamente nel protocollo)*

CASISTICA 2017/2018



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

antonio.diluca@asl2abruzzo.it